



Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari  
Regione Emilia Romagna  
Centro Studi

Bologna, 26 Maggio 2017

A tutti gli Associati  
Loro \_\_\_\_\_ Sedi

**OGGETTO: ISOLAMENTI SECONDO LA DELIBERA 967/15.**

Con circolare di codesto Centro Studi del Dicembre 2015 veniva resa pubblica la risposta all'interpello sugli interventi esclusi dall'applicazione della delibera n. 967/2015.

In particolare la Regione Emilia Romagna precisava che *“risultano ascrivibili ai casi di esclusione di cui all'art 4 punto 4 della DGR 967/2015 le seguenti tipologie di intervento, indipendentemente dalla superficie coinvolta, interventi quali:*

- 1. l'applicazione di strati di ripristino e finitura (rasature, intonachini e malte colorate in pasta, con o senza rete di supporto) su intonaco preesistente, che si considerano analoghi alla tinteggiatura;*
- 2. sostituzione dell'impermeabilizzazione su tetti piani e lastrici solari;*
- 3. restauro di superfici in cemento armato a vista mediante ricostruzione della sezione originale dei paramenti murari.”*

Per quanto riguarda le coperture degli edifici risultano quindi escluse le sostituzioni di impermeabilizzazioni su tetti piani e lastrici solari.

Di conseguenza non si può parlare di esclusione per le coperture inclinate per le quali occorre che il tecnico verifichi ed asseveri la necessità o meno di inserire l'isolamento.

Per tutte le coperture inclinate che siano dotate di sottotetti riscaldati o meno è quindi previsto il rispetto dei requisiti minimi.

Naturalmente i valori di trasmittanza minimi richiesti per i componenti edilizi saranno diversi a seconda che i sottotetti siano riscaldati o meno con la seguente ed unica eccezione:

*“Allegato 2 Sezione D Punto D.1.5*

*2. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, sempreché questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati. I limiti di cui sopra possono essere omessi qualora tali ambienti risultino aerati tramite aperture permanenti rivolte verso l'esterno.”*

Galleria Marconi, 1 (Via Marconi 29)  
40122 **BOLOGNA**  
Tel 051.228517 - Fax: 051.228487  
E-mail: segreteria@anacibologna.com  
Partita I.V.A.: 04255500375



Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari  
*Regione Emilia Romagna*  
*Centro Studi*

Nel caso in cui il sottotetto non riscaldato, sia ventilato permanentemente, è ovvio che a nulla servirebbe l'isolamento e di conseguenza nella delibera regionale è stata prevista la possibilità di omettere il rispetto del requisito.

Si rammenta che è comunque fondamentale e consigliato di avvalersi della consulenza di un tecnico che indicherà come ottemperare correttamente alla delibera 967/2015 della Regione Emilia Romagna.

Distinti saluti.

**Il Direttore**  
**Centro Studi Anaci Regionale**  
*Geom. Marco Marchesi*